

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2205

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIOTTO, FOSSATI, LENZI, AMATO, ARGENTIN, BENI, BUR-  
TONE, CAPONE, CARNEVALI, CASATI, D'INCECCO, GELLI,  
GRASSI, IORI, MURER, PATRIARCA, SBROLLINI, SCUVERA**

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave nonché delle persone disabili prive del sostegno familiare

*Presentata il 19 marzo 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sito della fondazione «Dopo di noi» dell'Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva o relazionale (ANF-FAS) descrive in poche righe la preoccupazione di tanti genitori che hanno un figlio disabile, allorché affermano che «tutti i genitori si preoccupano del futuro dei propri figli, nelle varie fasi della loro vita, con la speranza che una volta divenuti adulti divengano autonomi ed a loro volta possano prendersene cura. I genitori di una persona con disabilità, invece, hanno la piena consapevolezza che dovranno prendersi cura del proprio figlio per tutta la vita.

Quando si volge il pensiero al dopo di noi, l'impegnativo sforzo di attuare ogni

opportunità di crescita ed integrazione si trasforma in angoscia.

L'interrogativo è: chi si prenderà cura di mio figlio quando io non ci sarò più o non potrò più assisterlo? I fratelli, le sorelle o i familiari potranno farsene carico?».

Numerose associazioni, gruppi di famiglie, enti locali e qualche regione hanno cercato di dare risposta a questi interrogativi, ma la realtà nazionale è fortemente disomogenea, perciò si rende necessario individuare una linea d'azione nazionale per corrispondere a tali esigenze.

Il tanto declamato principio della sussidiarietà verticale impone di affiancare e di sostenere le iniziative esistenti, individuando strumenti che, diversamente dal

passato, non si scontrino con l'impossibilità di vincolare a finalità specifiche i fondi trasferiti alle regioni.

Si rende perciò necessario un intervento che sia coerente con il quadro normativo introdotto dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, che attui la legge n. 328 del 2000 che prevede l'indicazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e che rispetti la necessaria gradualità (obiettivi di servizio) nell'attuazione dei LEPS, come previsto dalla legge n. 42 del 2009.

Appare utile fare riferimento alla possibile platea delle persone che potrebbero ricorrere ai servizi del «dopo di noi», un sottoinsieme, difficile da stimare, delle persone con disabilità in Italia.

In base ai dati ottenuti dall'indagine sulle «Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari del 2004-2005», emerge che in Italia le persone con disabilità sono 2.600.000, pari al 4,8 per cento circa della popolazione di età superiore a sei anni che vive in famiglia. Considerando anche le 190.134 persone residenti nei presidi socio-sanitari si giunge a una stima complessiva di poco meno di 2.800.000 persone con disabilità.

Ma, come avverte anche l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ci sono alcuni fattori che considerano i dati come stime, perché la definizione di disabilità non è universale, non sono censiti i bambini al di sotto dei sei anni di età e l'attuale certificazione della disabilità non ha strumenti di rilevazione uniformi sul territorio per cui è arduo stimare il fabbisogno di servizi dedicati al «dopo di noi» soprattutto perché non risulta agevole stimare le condizioni di contesto familiare in cui vivono le persone disabili. Pertanto è opportuno iniziare con un intervento finanziariamente sostenibile nel contesto attuale di vincoli della finanza pubblica.

La proposta di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, diretto a prevedere misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave nonché delle persone

disabili prive del sostegno familiare. Tali misure sono adottate previa predisposizione di progetti individuali per le persone disabili.

L'articolo 2 dispone l'istituzione di un apposito Fondo per finanziare le misure previste dalla legge, stabilendo anche la possibilità per i contribuenti di disporre la devoluzione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'articolo 3 individua le finalità e le modalità di funzionamento del Fondo. In sintesi, il Fondo è destinato al finanziamento di varie tipologie di programmi di intervento che tengono in considerazione le varie e ricche esperienze già affermatesi sul territorio per iniziativa di associazioni, famiglie e soggetti del terzo settore.

L'articolo 4 interviene con una norma assolutamente necessaria dopo il ritardo ultradecennale nell'attuazione della legge n. 328 del 2000, stabilendo che il Governo deve definire i LEPS, nonché fissare i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture residenziali.

L'articolo 5 prevede agevolazioni per la sottoscrizione di contratti di assicurazione, finalizzati alla tutela delle persone beneficiarie degli interventi previsti dalla legge e l'articolo 7 prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali disposte per sostenere i programmi di intervento di cui all'articolo 3.

L'articolo 6 prevede l'avvio di una campagna informativa sulla legge.

L'articolo 8 assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'onere di predisporre una relazione annuale sull'attuazione della legge da trasmettere alle Camere.

L'articolo 9, infine, individua la copertura finanziaria.

Il testo ripropone in larga parte il testo unificato adottato dalla XII Commissione della Camera dei deputati nella XVI legislatura (atto Camera n. 2024 e abbinate), relatrice onorevole Livia Turco, giunto al parere della Commissione bilancio ma non esaminato per l'approvazione finale a causa della fine della legislatura.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché delle persone disabili prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono più in grado di sostenere le responsabilità assistenziali.

2. Le misure di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate, previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche tenendo conto della possibilità del venire meno del sostegno familiare, realizzando la progressiva presa in carico del soggetto interessato già durante l'esistenza in vita dei genitori.

## ART. 2.

*(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare).*

1. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare, di seguito denominato « Fondo », al quale è assegnata la somma di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il Fondo può essere finanziato anche attraverso le risorse derivanti dalla devoluzione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). A tale fine, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri si prevede che, a decorrere dall'anno 2014, il Fondo sia inserito tra i soggetti in favore dei quali è ammessa la destinazione della predetta quota dell'IRPEF.

ART. 3.

*(Finalità e funzionamento del Fondo).*

1. Anche al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sociali (LEPS) previsti dall'articolo 4 della presente legge, da raggiungere gradualmente mediante gli obiettivi di servizio di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le seguenti finalità:

a) finanziare, in concorso con le regioni e con gli enti locali, programmi di intervento, realizzati da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare, volti alla cura e all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alla loro deistituzionalizzazione e a percorsi di intervento al loro domicilio;

b) finanziare, in concorso con gli enti locali, la realizzazione da parte di questi ultimi, d'intesa con le aziende sanitarie locali, di un sistema di protezione e di assistenza globale per i soggetti di cui all'articolo 1, mediante l'adozione di progetti personalizzati di presa in carico, in coerenza con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) finanziare, in concorso con le regioni e con gli enti locali, la realizzazione,

da parte di associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave, di famiglie-comunità, di case-famiglia o di analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale, in cui inserire progressivamente i soggetti di cui all'articolo 1, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno della loro assistenza;

d) finanziare, in concorso con le regioni e con gli enti locali, la realizzazione, anche da parte di gruppi di famiglie, di servizi e di strutture residenziali innovativi che permettano alle persone con disabilità grave, o prive del sostegno familiare o prossime a esserlo, di vivere, in totale o in parziale autonomia, in un ambiente che riproduca le condizioni abitative della casa familiare.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, altresì, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

#### ART. 4.

##### *(Definizione dei LEPS).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i LEPS da garantire su tutto il territorio nazionale in favore dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, in particolare, i requisiti strutturali e gli *standard* qualitativi cui devono uniformarsi le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

## ART. 5.

*(Contratti di assicurazione).*

1. Lo Stato agevola la sottoscrizione di contratti di assicurazione finalizzati alla tutela delle persone di cui all'articolo 1. Ai contratti di cui al primo periodo si applica il regime della detraibilità dei premi assicurativi previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme per l'attuazione del comma 1.

## ART. 6.

*(Campagne di informazione).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la realizzazione di una campagna informativa al fine di divulgare la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

## ART. 7.

*(Agevolazioni fiscali).*

1. Al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da di-

sabilità grave o prive del sostegno familiare, effettuate mediante assegno circolare o bancario, bonifico o carta di credito »;

b) all'articolo 100, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *o-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 3.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da disabilità grave o prive del sostegno familiare ».

#### ART. 8.

*(Relazione alle Camere).*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

#### ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante i proventi derivanti dal comma 2.

2. Al titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 62-*quinquies*. — *(Imposta di consumo sui prodotti per sigarette artigianali).*  
— 1. Le cartine e i filtri per produrre sigarette artigianali sono assoggettati a imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico ».

€ 1,00



\*17PDL0021150\*